

ASSOCIAZIONE "MUSICAMENTE"

Viale Giulio Agricola, 131  
00174 Roma  
CODICE FISCALE 97843950581

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04/03/2025

Il giorno 3 del mese di marzo anno 2025 alle ore 21.00, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è tenuta presso la sede sociale alla Via Giulio Agricola, 131, l'assemblea dell'associazione "Musicamente" per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione dello statuto sociale in APS, modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci con diritto di voto:

- 1) SILVIA RICCIO, nata a Napoli il 24/01/1969 C.F.:RCCSLV69A64F839Q ;
- 2) TOMMASO SCUCCIMARRA, nato a Roma il 7/3/1971 C.F.:SCCTMS71C07H501E;
- 3) MARTINA MERCADANTE, nata a Roma il 26/5/2003 C.F.: MRCMTN03E66H501D;
- 4) NADIA BONFANTI, nata a Siracusa il 17/4/1981 C.F.:BNFNDA81D571754E;
- 5) FRANCESCA PICA nata a Lovere (Bg) il 13/10/1982 C.F.:PCIFNC82R53E704S;
- 6) FRANCA FORMICA nata a Monopoli (Ba) il 5/01/1957 C.F.:FRMFNC57A45F376R;
- 7) FABRIZIO GULLO nato a Palermo il 3/05/1969 C.F.: GLLFRZ69E03G273D;

Alle ore 21.15 la Presidente dell'associazione "Musicamente" Silvia Riccio, constata e fa constatare la validità della costituzione dell'assemblea assolvendo il quorum per le modifiche allo statuto di cui all'articolo 9 dello statuto vigente con la presenza della totalità dei soci con diritto di voto.

Viene eletto a segretario la Signora Martina Mercadante.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgvs 117/2017 che determinano l'adeguamento dello statuto sociale per l'acquisizione della qualifica di Associazione Promozione Sociale con l'iscrizione al RUNTS; altresì relaziona con particolare riguardo alle norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamenti.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie, di cui i soci hanno preventivamente preso visione, redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle Circolari del Ministero del Lavoro che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito l'assemblea delibera con voto unanime l'adeguamento dello Statuto sociale al D.lgvs 117/2017 come Associazione di Promozione Sociale integrando la ragione sociale in "MUSICAMENTE APS" di cui l'acronimo APS potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione al RUNTS.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

L'assemblea dà mandato al Presidente di iscrivere l'associazione al RUNTS nella sezione APS, lo investe di ogni potere e lo abilita a svolgere tutte le formalità e gli adempimenti di legge necessari e conseguenti per l'esecuzione di quanto deliberato, e ad apportare alle deliberazioni prese e al presente verbale tutte quelle modificazioni, integrazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste al fine del consolidamento dell'iscrizione al R.U.N.T.S. - Sezione A.P.S..

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale quando l'Associazione sarà registrata al RUNTS.

Alle ore 22:20 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente  
Silvia Riccio



Il Segretario  
Martina Mercadante

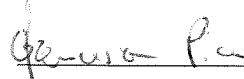


I soci:

SILVIA RICCIO



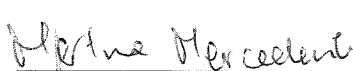
FRANCESCA PICA



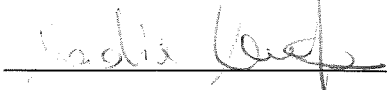
TOMMASO SCUCCIMARRA



MARTINA MERCADANTE

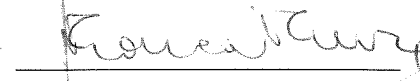


NADIA BONFANTI

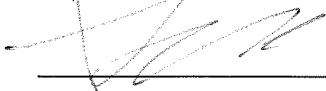


AGENZIA  
DELLE  
ENTRATE  
DIREZIONE  
PROVINCIALE II  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale  
R  
T

FRANCA FORMICA



FABRIZIO GULLO



617  
3

Del. 24 MAR. 2025

R  
CON  
ZERO

IL DIRIGENTE

Marco Cianti



ALLEGATO "A" ALL'ASSEMBLEA DEL 04/03/2025  
STATUTO  
MUSICAMENTE APS

Art. 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "MUSICAMENTE APS" ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017 CTS, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizione in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

1.2 La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

Art. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.

2.2 Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consigli Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

2.3 La variazione della sede legale nello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 - FINALITÀ

4.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

4.2 L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità, interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo eguaglianza, pari opportunità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

4.3 Le finalità che si propone l'Associazione sono in particolare quella di diffondere la cultura e la pratica della musica, della didattica musicale, della musicoterapia e delle artiterapie. L'associazione, dunque, si propone di creare un ambiente inclusivo e stimolante, in cui la musica possa essere valorizzata non solo come forma d'arte, ma anche come veicolo di educazione e cura, contribuendo così al progresso culturale e sociale della comunità."

## Art. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

5.1 L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

5.2 L'Associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I. Promuovere attività di servizi alla persona finalizzati all'integrazione e all'inclusione sociale, al superamento di condizioni di disagio e di sofferenza emotiva;
- II. Promuovere servizi e attività a favore di persone bisognose atte a favorire il loro benessere, l'autonomia e a sostenere il nucleo familiare in condizioni di marginalità o svantaggio sociale;
- III. Promuovere prestazioni sanitarie che prevedono l'uso della musica come strumento terapeutico, diagnostico o riabilitativo in diversi ambiti della medicina e della psicologia;
- IV. Fornire attraverso la musicoterapia e le altre arti-terapie nuovi modelli di assistenza e sostegno, sia in ambito preventivo che curativo e riabilitativo, a singoli e gruppi che presentano o possono presentare difficoltà, disagi e malattie connesse a situazioni psicofisiche invalidanti, di devianza, di disagio sociale o economico, appartenenti a categorie quali invalidi e persone con disabilità fisica o psichica anche grave, detenuti, tossicodipendenti, donne in gravidanza, donne vittime di violenza, minori anche a rischio, adolescenti in difficoltà (bullismo, dipendenze, ecc.) malati e degenti, anche terminali o in coma, in strutture ospedaliere e di ricovero, nonché alle loro famiglie;
- V. Promuovere interventi a rilevanza sociale di natura assistenziale finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, presa in carico, contenimento, riabilitazione di disagi psicofisici;
- VI. Ampliare la conoscenza della musica, della pratica e della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere;
- VII. Ampliare la cultura e le competenze didattiche di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo pedagogico e dell'educazione musicale;
- VIII. Favorire e diffondere l'utilizzo di metodologie didattiche efficaci, anche innovative, per l'insegnamento della musica nelle famiglie, nelle scuole e in ogni altro ambito nel quale avvenga la trasmissione della cultura e della pratica musicale;
- IX. Diffondere la cultura della musica, della didattica musicale e della musicoterapia e delle altre artiterapie;

- X. Promuovere attività formative di interesse sociale rivolte ai giovani/adulti per lo svolgimento del tirocinio, della pratica e per il conseguimento della qualifica professionale in artiterapie o, nello specifico, in musicoterapia;
- XI. Promuovere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati, rivolte a persone che intendano impegnarsi nelle attività degli ETS, rivolte ad altri ETS o enti senza scopo di lucro;
- XII. Promuovere attività anche in outdoor (all'aperto) culturali, artistiche e ricreative, quelle di creazione manuale e artistica, quelle di spettacolo, di natura socio-familiare, di lettura, di rilassamento, anche partecipative, visite, audiovisive, attività legate a hobby e passatempi atte a sviluppare, integrare e intrattenere;
- XIII. Promuovere la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali;
- XIV. Promuovere esposizioni, eventi, festival, manifestazioni, convegni, seminari, workshop e ogni altra attività riguardante la musica, la musicoterapia, le arti e la cultura in genere;
- XV. Intraprendere attività editoriali quali libri, giornali, riviste e periodici anche in forma digitale;
- XVI. Promuovere la possibilità, per chiunque, di contribuire alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso eventi, pubblicazioni e attività di sensibilizzazione;
- XVII. Promuovere attività atte a contrastare la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far emergere spontaneamente capacità, talenti e aspirazioni che mirino alla crescita personale attraverso la libera espressione.
- XVIII. Promuovere attività mirate a supportare il percorso scolastico e formativo, di crescita personale che sviluppino una coscienza civica e un nuovo modo di essere cittadini ed essere in società, per declinare con maggiore consapevolezza il proprio progetto di vita nell'ottica attuale del *life-long learning*.
- XIX. Promuovere attività in contrasto al bullismo puntando sulla prevenzione e sull'educazione alla pro-socialità attraverso il rispetto dell'altro e la condivisione;
- XX. Promuovere processi che contrastano la dispersione scolastica, determinata da rallentamenti, ritardi o altre interruzioni più o meno prolungate di un iter scolastico, che possono portare all'abbandono, attraverso l'inclusione sociale.

5.3 Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5.4 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5.5 L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5.6 Ai fini di quanto sopra, l'Associazione potrà stabilire forme di collaborazione con gli enti e Amministrazione pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e

co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente può altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

5.7 L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

5.8 L'Associazione per raggiungere le finalità può operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipare a bandi e gare, realizzare progetti, produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo, promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione.

5.9 L'Associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie, compiere operazioni bancarie, finanziarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui, amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodatario o comunque posseduti, compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente

#### Art. 6 - SOCI

6.1 Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

6.2 I Soci possono essere persone fisiche ed è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti dell'art. 35 del d.lgs 117/2017.

6.3 È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.4 La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vigè il principio del voto singolo ex art 2538 c.c.. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

6.5 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto entro 60 giorni e ne dà comunicazione all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere con raccomandata AR inviata al Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.6 All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.7 Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame, i tempi e le modalità.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'Associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.8 La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

6.9 Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., ovvero pec, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.

6.10 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento è comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa.

6.11 La qualifica di socio decade per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

6.12 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6.13 Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio e quindi non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle assemblee con possibilità di essere consultati dai soci per eventuali pareri.

## Art. 7 - ORGANI

7.1 Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se previsto);
- Revisore Legale (se previsto);

7.2 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione risultano iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa così come determinata dal Consiglio Direttivo.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

82 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione che può avvenire anche lo stesso giorno.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera, mail o altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione, agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche digitali indicati nel Libro dei Soci.

8.3 L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8.4 L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo e può designare direttamente la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio sociale qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) deliberare sugli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

8.5 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Nessuna decisione può essere presa dall'Assemblea generale su un argomento non previsto dall'ordine del giorno salvo che l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, si pronunci a favore di una modifica dell'ordine del giorno stesso.

8.6 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

8.7 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti.

8.8 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

8.9 Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. A ogni rappresentante dei soci Altre Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio.

8.10 Vighe il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 c.c.. no se con enti terzo settore che hanno più voti

#### Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

9.4 Il Consiglio direttivo, designa nel suo seno, quando non designati direttamente dall'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe. I membri possono rivestire due cariche.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

9.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

9.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.8 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

9.9 I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.10 Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

9.11 E' compito del Consiglio direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) predisporre le bozze dei documenti di bilancio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e) predisporre le bozze dell'eventuale bilancio sociale;
- f) determinare l'entità, le modalità e il termine di versamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'Associazione;
- g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- h) individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- l) redigere eventuali regolamenti per il funzionamento e operatività dell'Associazione da portare in approvazione in Assemblea;
- m) istituire comitati di lavoro e comitati di esperti;
- n) eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- o) conferire deleghe e procure ai propri membri, soci e/o a terzi con specifici e più limitati poteri per singoli o per categorie di atti;
- p) redige e approva il bilancio preventivo, quando ritenuto opportuno;
- q) compie e delibera gli altri atti e gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.12 Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

9.13 In caso cessazione per qualsiasi causa di un numero di consiglieri inferiore alla metà, si procede alla sostituzione degli stessi con i primi non eletti in ordine di preferenze e, se assenti, i membri del Consiglio rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati. Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura quanto il Consiglio in carica al momento del subentro.

#### **Art 10 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO -TESORIERE**

10.1 Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio nominati dall'Assemblea.

La carica di Presidente può essere designata direttamente dall'Assemblea.

10.2 In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

10.3 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega a uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

10.4 I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

#### Art. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

#### Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE

12.1 L'Organo di controllo, composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci quando ritenuto utile e/o conveniente, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

12.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico con la possibilità di nomina di un sindaco supplente tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

12.3 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

12.5 Laddove ciò sia richiesto per legge, superati i limiti di cui all'art 31 CTS, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.6 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### Art. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

13.1 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

13.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi dai soci, contributi pubblici e privati, entrate derivanti da servizi accreditati o convenzionati, donazioni e lasciti testamentari e legati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e dalla disposizioni del D.Lgvo 117/2017.

#### Art. 14 - DIVIETO DISTRIBUZIONE AVANZI DI GESTIONE

14.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### 15 – RISORSE UMANE

##### VOLONTARI

15.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

15.2 Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

##### DIPENDENTI

15.3 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE

16.1 L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre.

#### Art. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

17.1 Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone e approva i progetti dei documenti di bilancio di esercizio redatti con le modalità e le formalità previste dall'art 13.

17.2 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

17.3 I documenti del bilancio di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei documenti di bilancio avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.4 Quando ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo.

#### Art. 18 - BILANCIO SOCIALE

18.1 Se ricorre l'obbligo ovvero se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio sociale redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

#### Art. 19 – TRASPARENZA

19.1 I documenti di bilancio di esercizio di cui all'art 13 del CTS, il bilancio sociale di cui all'art 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS nei termini di legge.

19.2 L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, ha gli obblighi di trasparenza ex art 14 c.2 CTS per i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

#### Art. 20 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

20.1 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

#### Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

21.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

#### Art. 22 - CONTROVERSIE

22.1 Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro

30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

22.2 Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

22.3 Il Foro competente è quello di Roma.

#### Art. 23 – SCIOGLIMENTO

23.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

23.2 Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

23.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Art. 24 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

24.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

24.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 04/03/2025

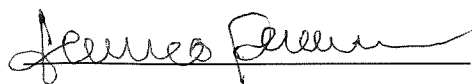
SILVIA RICCIO



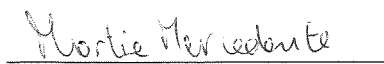
FRANCESCA PICA



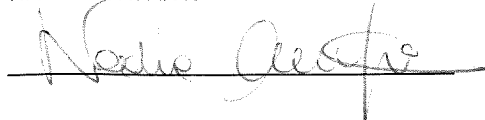
TOMMASO SCUCCIMARRA



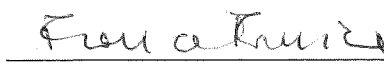
MARTINA MERCADANTE



NADIA BONFANTI



FRANCA FORMICA



FABRIZIO GULLO

